

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 39/2017).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a*), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244/2007 sopra citata, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria» ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto, altresì, lo stesso art. 6 del DPCM sopra citato, il quale prevede, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili

presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;


Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annulli, a decorrere dall'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare il comma 562, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera *c*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del DPCM 1° aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, entrato in vigore il 5 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono chiamati a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'an-



no 2016, che ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2016;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti n. 146/CU);

Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato, così come avvenuto per il precedente anno 2015, per 15.798.416 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 ai centri clinici e per 143.326.696 a titolo di quota indistinta;

Considerato che, in attesa delle decisioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria (tavolo di cui all'allegato A del suddetto DPCM 1° aprile 2008) per un aggiornamento dei criteri di riparto, la somma di 165.424.023 euro viene ripartita con i medesimi criteri adottati per l'anno 2015;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo DPCM;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;

Considerato che per la Regione Siciliana, in applicazione del già citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015 concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria», viene assegnata, con il presente riparto, la sola quota corrispondente al periodo che va dal 5 aprile 2016 al 31 dicembre 2016;

Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato che alla Regione Friuli Venezia Giulia non viene trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto

la stessa provvede con risorse proprie, così come stabilito dal già citato art. 1, comma 513, della legge n. 147/2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1068 in data odierna, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di euro 165.424.023,00 - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, adottata in data odierna - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, viene assegnato alle Regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta e Siciliana, l'importo di euro 159.592.888, ripartito tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella, allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, l'importo di euro 4.895.723 relativo alla Regione Siciliana resta accantonato per tenere conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, citato in premessa. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 935.412, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 771*



FSN 2016 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SANITA' PENITENZIARIA
 (Art. 2, comma 283, Legge n. 244/2007)

	OPG	Centri Clinici	Centri Clinici	Quota indistinta	Quota indistinta		(Importi in unità di euro)			
							dal 1.1.2016 al 31.3.2016	dal 1.4.2016 al 31.12.2016	dal 1.1.2016 al 31.3.2016	dal 1.4.2016 al 31.12.2016
REGIONE E P.P. AA. DI TRENTO E BOLZANO										
ABRUZZO	0	0	0	0	980.174	3.150.770	4.130.944	4.123.649		4.123.649
BASILICATA	0	0	0	0	270.477	869.447	1.139.924	1.137.910		1.137.910
CALABRIA	0	0	0	0	1.477.487	4.749.380	6.226.867	6.215.870		6.215.870
CAMPANIA	1.054.657	3.163.970	171.761	515.284	4.273.177	13.736.126	22.914.975	22.874.506		22.874.506
EMILIA ROMAGNA	825.254	2.475.761	36.806	110.418	1.972.424	6.340.357	11.761.020	11.740.250		11.740.250
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	0	0	494.320	1.588.993	2.083.313	-		-
LAZIO	0	0	1.101.463	3.304.388	3.700.855	11.896.397	20.003.103	19.967.777		19.967.777
LIGURIA	0	0	0	0	993.532	3.193.705	4.187.237	4.179.842		4.179.842
LOMBARDIA	2.431.565		169.874	509.621	5.002.026	16.019.009	24.192.095	24.149.371		24.149.371
MARCHE	0	0	0	0	596.145	1.916.307	2.512.452	2.508.015		2.508.015
MOLISE	0	0	0	0	203.919	655.497	859.416	857.898		857.898
PIEMONTE	0	0	0	0	2.327.357	7.481.289	9.808.646	9.791.323		9.791.323
PUGLIA	0	0	0	0	2.260.805	7.267.355	9.528.160	9.511.332		9.511.332
SARDEGNA	0	0	0	0	1.037.320	3.324.466	4.371.786	4.364.066		4.364.066
SICILIA	826.645	2.479.935	0	0	3.698.709	11.889.497	18.894.786	18.861.416	4.895.723	13.965.693
TOSCANA	635.157	1.905.472	688.818	2.066.455	2.091.255	6.722.338	14.109.495	14.084.577	14.084.577	
P.A.TRENTO	0	0	0	0	222.344	714.723	937.067	935.412	935.412	0
P.A.BOLZANO										
UMBRIA	0	0	0	0	718.566	2.319.831	3.028.397	3.023.049		3.023.049
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	79.913	286.881	336.794	336.199		336.199
VENETO	0	0	0	0	1.607.195	5.166.328	6.773.523	6.761.561		6.761.561
TOTALI	5.773.278	10.025.138	2.168.722	6.506.166	34.008.000	109.318.696	167.800.000	165.424.023	5.831.135	159.592.888

17A04282

